



**COMUNE DI CAPANNORI  
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA**

**CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO PIENO**

**tra**

Il Comune di CAPANNORI, nella persona della Sig.ra Maria Elisabetta Luporini in qualità di Dirigente Responsabile del Settore Servizi alla Persona, con sede in Capannori piazza Aldo Moro, 1 – Capannori

**e**

Il/la Sig. /ra \_\_\_\_\_ nat\_ a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_ -  
Codice Fiscale \_\_\_\_\_;

Richiamati:

- il CCNL (1998-2001) Regioni - Autonomie Locali e relativo ordinamento professionale;
- i vigenti CCNL comparto Regioni - Autonomie Locali e comparto Funzioni Locali;

Vista la documentazione agli atti d'ufficio e prevista dalla normativa vigente per l'accesso al rapporto di pubblico impiego;

Con la presente scrittura privata, redatta in duplice originale, da valere ad ogni effetto di legge

**VIENE PATTUITO QUANTO SEGUE**

**Art. 1 - Tipologia del rapporto di lavoro.**

In esecuzione della determinazione n° \_\_\_ del \_\_\_\_\_, esecutiva, il Comune di CAPANNORI assume alle proprie dipendenze con contratto di lavoro a tempo determinato pieno, con orario articolato su **6** giorni alla settimana, il/la Sig./ra \_\_\_\_\_ (denominat\_ negli articoli seguenti «contraente») in epigrafe identificat\_ , che accetta.

L'orario di lavoro settimanale è di n. **35** ore, pari a quanto previsto dalle vigenti norme contrattuali in materia. L'orario di servizio di assegnazione è indicato nella determinazione del Segretario Generale Direttore Generale n° 1327 del 11.10.2012. L'orario individuale di lavoro, quale concreta articolazione oraria giornaliera, sarà disposto, se diverso da quello di servizio, con provvedimento del Dirigente responsabile del Settore di assegnazione al quale altresì spetta la gestione operativa del rapporto di lavoro secondo le normative vigenti.

La sede di lavoro è circoscritta al territorio comunale.

**Art. 2 - Decorrenza e durata del rapporto.**

Il rapporto di lavoro ed il connesso trattamento economico, decorrono obbligatoriamente **dal**

\_\_\_\_\_. In particolare il trattamento economico decorre dalla data dell'effettiva assunzione in servizio.

Il rapporto di lavoro si risolverà di diritto, senza necessità di comunicazione tra le parti, al termine del periodo massimo di permanenza in servizio previsto, senza possibilità di rinnovo tacito, **fino al** \_\_\_\_\_, salvo quanto previsto al successivo art. 5.

La prestazione a termine è regolamentata in via generale dall'art. 50 del C.C.N.L. sottoscritto il 21.5.2018, dal D.Lgs. 6.9.2001 n. 368 e dall'art. 49 della legge 6 agosto 2008 n. 133.

Ciascuna parte contrattuale non può recedere dal rapporto di lavoro unilateralmente ed anticipatamente, rispetto al periodo massimo di permanenza in servizio assegnato, senza aver reso comunicazione scritta all'altra parte. Il termine di preavviso è fissato in un giorno per ogni periodo di lavoro di 15 gg. contrattualmente stabilito e, comunque, non può superare i 30 giorni nelle ipotesi di durata dello stesso superiore all'anno (art. 51, comma 4, C.C.N.L. 21.5.2018).

In caso di inosservanza di quanto previsto nel precedente comma, la parte inadempiente sarà tenuta a pagare all'altra parte a titolo di penale, ai sensi dell'art. 1382 del Codice Civile, un importo pari al trattamento economico lordo fondamentale, di cui all'art. 2 del C.C.N.L. 9.5.2006, aumentato delle indennità pensionabili, che sarebbe spettato al dipendente nel periodo compreso tra il momento dell'anticipata risoluzione e il termine del rapporto di lavoro. Tale importo non potrà comunque essere superiore a giorni 5 di retribuzione. A tal fine l'Amministrazione è sin d'ora autorizzata ad operare la compensazione con le retribuzioni ancora dovute al dipendente fino a concorrenza dell'importo in parola. Il presente contratto può comunque risolversi automaticamente di diritto secondo quanto disposto dall'art. 1456 del Codice Civile.

### **Art. 3 - Categoria d'inquadramento, profilo professionale, mansioni e livello retributivo.**

Il «contraente» viene inquadrato con la figura professionale di «\_\_\_\_\_» nella categoria \_\_\_, Posizione economica \_\_; allo stesso viene riconosciuto il trattamento giuridico ed economico previsto dal vigente C.C.N.L. Comparto Funzioni Locali, per la suddetta categoria.

Ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'Ordinamento Professionale del 31.3.1999 vigente che richiama l'art. 52 del D.Lgs. 165/2001, dall'art. 12 del CCNL 21.05.2018 ed in applicazione dell'art. 1374 Codice Civile, il contraente assume, con la stipulazione del presente contratto, obbligazione di prestazione di lavoro su tutte le mansioni ascritte ed ascrivibili alla categoria professionale di inquadramento di cui al precedente 1° comma, in quanto professionalmente equivalenti. Nell'esercizio del potere specificativo dell'oggetto contrattuale il datore di lavoro può chiamare il lavoratore ad assolvere tutte le predette mansioni ascrivibili alla categoria di inquadramento mediante disposizioni emanate ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. n° 165/2001.

Costituisce unico limite al potere specificativo di cui al comma precedente il mancato possesso, da parte del lavoratore, di particolari titoli o abilitazioni inderogabilmente prescritti dall'ordinamento giuridico per l'assolvimento delle prestazioni richieste.

E' fatto salvo l'esercizio del potere modificativo dell'oggetto contrattuale da parte del datore di lavoro ai sensi dell'art. 3, 3° comma, dell'Ordinamento Professionale 31.3.1999, in materia di assegnazione temporanea di mansioni della categoria immediatamente superiore.

### **Art. 4 - Patto in prova.**

Il «contraente», ai sensi dell'art. 20 e dall'art. 51 comma 2 del C.C.N.L. sottoscritto il 21.5.2018, può essere sottoposto ad un periodo di prova in relazione alla durata prevista del rapporto di lavoro, non superiore comunque a due settimane per i rapporti di durata fino a sei mesi e di quattro settimane per quelli di durata superiore. In deroga a quanto previsto dall'art. 20 del C.C.N.L. del 21.5.2018, in qualunque momento del periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal

rapporto senza obbligo di preavviso, nè di indennità sostitutiva del preavviso. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte e, ove posto in essere dall'Ente, deve essere motivato.

Alla scadenza del periodo di prova, ove non sia comunicato al Dirigente Responsabile della gestione del personale un parere sfavorevole del Dirigente del Settore cui è stato assegnato il dipendente, la prova si intende conclusa favorevolmente. In caso di giudizio sfavorevole, da comunicarsi entro il termine di scadenza del periodo di prova, sarà comunicato al dipendente il recesso dell'Amministrazione con atto motivato, senza obbligo di preavviso, né di indennità sostitutiva del preavviso.

Ai fini del compimento del periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato.

#### **Art 5 - Proroga del rapporto.**

Il termine del rapporto d'impiego costituito con il presente contratto può essere prorogato nei limiti e nell'osservanza delle condizioni previste dall'art. 4 del D.Lgs. 6.9.2001, n. 368. La proroga del rapporto di lavoro dovrà essere sottoscritta dalle parti previa accettazione dell'interessato, alle medesime condizioni recate dal presente contratto individuale.

In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato può trasformarsi in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato (art. 50 comma 13, C.C.N.L. del 21.5.2018).

#### **Art. 6 - Disciplina applicabile.**

Il «contraente» ha diritto ad un periodo di ferie retribuito della durata di     **gg. mensili**.

In caso di assenza per malattia si fa riferimento all'art. 51, comma 1, lettera b, del C.C.N.L. del 21.5.2018.

Il «contraente» si impegna ad osservare il codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16.4.2013 n° 62, in vigore dal 19 giugno 2013 e il codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Capannori approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.293 del 30.12.2013.

Il «contraente», ai sensi dell'art.20 del D.Lgs. 9.4.2008 n° 81, deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro; il medesimo è altresì tenuto al rispetto degli altri obblighi specificati nell'articolo sopra richiamato.

Per quanto non previsto dal presente contratto valgono le norme contenute nei vigenti C.C.N.L. comparto Regioni - Autonomie Locali e comparto Funzioni Locali in premessa citati.

Al presente contratto si applicano altresì tutte le norme vigenti presenti e future, applicabili ai dipendenti degli Enti Locali, anche derogatorie del presente contratto individuale o della normativa contrattuale citata al precedente capoverso.

#### **Art. 7 - Documentazione, dichiarazioni del dipendente.**

Le parti danno atto che il presente contratto viene stipulato previa acquisizione da parte del Settore Servizi alla Persona di dichiarazione resa dal «contraente» sotto la propria responsabilità, attestante il possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego nonché di quelli previsti dalla vigente declaratoria dei profili professionali di questo Ente per la figura professionale di inquadramento.

Resta salva la facoltà dell'Amministrazione di verificare la veridicità dei dati dichiarati. In caso di dichiarazione mendace il rapporto è risolto con effetto immediato, salva l'applicazione dell'art. 75

del D.P.R. 445/2000.

**Art. 8 - Tutela dei dati personali.**

Si garantisce al «contraente», che acconsente, che il trattamento dei propri dati personali derivanti dal rapporto di lavoro verrà svolto nel rispetto del Regolamento Unione Europea n° 679/2016.

Il «contraente» dichiara di accettare integralmente quanto contenuto nel presente contratto individuale di lavoro.

**Tutte le disposizioni normative citate nel presente contratto individuale di lavoro sono disponibili e consultabili presso il Settore Servizi alla Persona.**

Il presente contratto è esente da imposta di bollo (D.P.R. 26.10.1972, n° 642 tabella art. 25) e da registrazione (D.P.R. 26.4.1986 n° 131 tabella art. 10).

Letto, confermato, sottoscritto.

Capannori, \_\_\_\_\_

**Il Dirigente**  
*Maria Elisabetta Luporini*

\_\_\_\_\_

**Il «contraente»**

\_\_\_\_\_